COMUNE DI ARAGONA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VII SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 53 del 22 /07/2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "MARTEDI' ITALIANO", ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE NELLA VIA GARIBALDI TRA LE INTERSEZIONI CON LA VIA F. CAVALLOTTI E LA VIA F. CRISPI.

VISTA la nota, atti prot. n. 17577/2025 del 11/07/2025, prodotta dal Sig. Notarstefano Gianluca, in atti meglio generalizzato, nella qualità di legale rappresentante della Soc. "Il Leone Giallo di Notarstefano Gianluca e Leone Antonio S.n.c.", tendente ad inserirsi nei festeggiamenti del MARTEDI' ITALIANO, con la quale, chiede la chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta nella Via Garibaldi dall'intersezione che la stessa forma con le vie F. Cavallotti e via F. Crispi, nei giorni 22 e 29 luglio, 5 e 26 agosto, dalle ore 21:00 alle ore 00:00;

CONSIDERATO che il Sindaco con proposta atto di indirizzo prot. n° 18605/2025 del 22/07/2025 ha manifestato la volontà dell'Ente di promuovere gli eventi estivi nel centro storico, al fine di non danneggiare le già asfittiche attività commerciali;

CONSIDERATO che la viabilità alternativa è garantita dalle Vie limitrofe;

CONSIDERATO che, a tutela della pubblica incolumità e per assicurare le regolari attività degli eventi e considerate le caratteristiche della strada nella zona, si rende necessario istituire il divieto di sosta e di transito nella via Garibaldi;

ATTESTATO che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e che, inoltre, sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste dall'art. 28 lett.c) del vigente PTPCT;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.S. N° 04 del 04/03/2024, RUD 212 del 04/03/2024 con la quale è stato nominato il Responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:

- l'art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL;
- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;
- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover intervenire;

Copia estratta dal sito web

ORDINA

Nei giorni 22 e 29 luglio, 5 e 26 agosto 2025, dalle ore 21:00 e sino alle ore 00:00, è vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli nella Via Garibaldi, dall'intersezione che la stessa forma con le vie F. Cavallotti e via F. Crispi;
Al termine delle manifestazioni, la zona interessata dal presente provvedimento, dovrà essere sgombera da qualsiasi materiale che possa mettere in pericolo il transito veicolare e pedonale provvedendo al ripristino originario dello stato dei luoghi;
L'Ente Comune di Aragona è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti accaduti durante lo svolgimento della manifestazione anche se dipendenti da situazioni esistenti sui singoli tratti delle strade interessate dall'evento di che trattasi;
La presente Ordinanza, valida per i giorni e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di pubblica necessità e/o ragioni di pubblica sicurezza,

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

I DIVIETI E LE PRESCRIZIONI di cui alla presente Ordinanza, non si applicano ai mezzi di servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione

DARE ATTO

1. che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
2. che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" elenco "Ordinanze Dirigenziali" ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

AVVERTENZE:
Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:

1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
 per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Francesco Buscemi email:
 Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

AVVERTENZE: Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

TRASMETTERE la presente:

- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it;
- al Sig. Notarstefano Gianluca, legale rappresentante della Soc. IL LEONE GIALLO di Notarstefano Gianluca e Leone Antonio S.n.c.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/07/2025

Il Responsabile del VII Settore
Comandante della P.M.
f.to Comm. Francesco Buscemi

Copia estratta dal sito web